

Decisione disciplinare, contrasto tra motivazione e dispositivo, conseguenze

Nell'ipotesi di contrasto tra motivazione e dispositivo (o, meglio, di volontà espresse in motivazione ma non nel dispositivo) prevale il dispositivo, salvo i casi di evidente errore materiale. In ogni caso, deve escludersi che ciò sia causa di nullità della decisione stessa, anche in mancanza di attivazione del procedimento di correzione (Nel caso di specie, il dispositivo della decisione del CDD ometteva erroneamente di riportare l'aggettivo "cautelare" che avrebbe invece dovuto seguire il termine "sospensione").

[massima ufficiale]

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Scarano), sentenza n. 53 del 13 maggio 2022 (pubbl. 24.7.2022)

...omissis...

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Gabriele MELOGLI	Presidente f.f.
- Avv. Patrizia CORONA	Segretario f.f.
- Avv. Ettore ATZORI	Componente
- Avv. Ermanno BALDASSARRE	Componente
- Avv. Stefano BERTOLLINI	Componente
- Avv. Giampaolo BRIENZA	Componente
- Avv. Vincenzo DI MAGGIO	Componente
- Avv. Daniela GIRAUDO	Componente
- Avv. Piero MELANI GRAVERINI	Componente
- Avv. Francesco NAPOLI	Componente
- Avv. Mario NAPOLI	Componente
- Avv. Giovanna OLLA'	Componente
- Avv. Alessandro PATELLI	Componente
- Avv. Carolina Rita SCARANO	Componente
- Avv. Carla SECCHIERI	Componente
- Avv. Isabella Maria STOPPANI	Componente

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Luigi Birritteri ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso presentato dall'avv. [RICORRENTE] avverso la decisione in data 10/2/20, con la quale il Consiglio Distrettuale di Disciplina di Napoli ha disposto la sospensione cautelare dall'esercizio della professione per la durata di mesi tre;

Il ricorrente, avv. [RICORRENTE], non è comparso;

è presente il suo difensore avv. [OMISSIS];

Il Consigliere relatore avv. Carolina Rita Scarano svolge la relazione;

Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo la cessata materia del contendere;

Inteso il difensore del ricorrente, il quale ha concluso per la cessata materia del contendere sulla misura cautelare eseguita, se e in quanto ritenuta tale nel provvedimento impugnato; qualora la misura sia da intendersi adottata come all'esito di valutazione di merito, ne chiede la revoca in quanto definitiva e resa in assenza di istruttoria.

FATTO

Il COA di Napoli trametteva al CDD l'ordinanza di applicazione della misura coercitiva resa il 22/25.11.2019 dal GIP del Tribunale di Napoli, dr. [OMISSIS], in relazione al procedimento n. [OMISSIS]/16 RG GIP, n. [OMISSIS]/19 R. Mis. Caut., con la quale venivano disposti gli arresti domiciliari nei confronti dell'avv. [RICORRENTE] in quanto *"nella sua qualità di pubblico ufficiale custode giudiziario delegato alla vendita dell'appartamento 'pignorato' ubicato nel Comune di [OMISSIS], già prima traversa via [OMISSIS], nominato in data [OMISSIS].2019 dal Tribunale di Napoli sezione XIV Ufficio Esecuzione nell'ambito del procedimento nr. [OMISSIS]/2012 RGE – abusando della sua qualità e dei suoi poteri, - in concorso e di intesa con [OMISSIS] (soggetto che aveva già presentato la sua offerta in relazione a tale asta con il deposito di un assegno circolare di euro [OMISSIS] pari al 10% del prezzo e che avrebbe dovuto perfezionare tale acquisto) – poneva in essere atti idonei diretti in modo non equivoco ad indurre [OMISSIS] (di fatto proprietario del predetto immobile, formalmente intestato alla moglie [OMISSIS]) a versargli indebitamente una somma pari a euro 28.000 euro per rientrare nella disponibilità del predetto immobile venduto all'asta, rappresentandogli, in particolare, che lui stesso avrebbe potuto, a tal fine, di intesa con il menzionato [OMISSIS], fa recedere dal suo proposito di acquisto dell'immobile in questione il predetto acquirente ([OMISSIS]), il quale, come detto, aveva già fatto la sua offerta. Con tale condotta i medesimi indagati ponevano in essere atti idonei diretti in modo non equivoco a turbare il pubblico incanto espletato in seno alla menzionata procedura di vendita immobiliare. Accertato in Napoli il 2.10.2019"*.

Il presidente del CDD, ravvisati i presupposti per l'eventuale applicazione della misura cautelare della sospensione dall'esercizio della professione ai sensi dell'art. 32 del Reg. CNF 2/2014, designava il consigliere delegato per l'audizione personale dell'incolpato che avveniva in data 10.02.2020 dinanzi tutto il Collegio.

All'esito il CDD deliberava la sospensione cautelare dall'esercizio della professione per mesi 3 sulla base della seguente motivazione:

*"- il richiamato provvedimento, a seguito di richiesta di riesame proposta dall'imputato, è stato confermato dal Tribunale di Napoli con provvedimento reso in data 23.12.2019;
- che, com'è noto, il Giudice disciplinare è chiamato anche in sede cautelare a valutare la rilevanza disciplinare dei comportamenti dell'incolpato rimanendo impedito dal poter*

apprezzare le attività svolte in sede penale ed i provvedimenti in detta sede richiesti e adottati della cui correttezza uno dei difensori dell'incolpato ha mostrato di dubitare in sede di discussione orale;

- che ricorrono nella specie i requisiti previsti dall'art. 60 della legge 247/2012 (e art. 32 reg. CNF 2/2014) per l'applicazione della sospensione cautelare dall'esercizio della professione atteso che l'Ordinanza del Gip risulta confermata in sede di riesame con il richiamato provvedimento;

- che l'analitica ricostruzione dei fatti operata dal GIP è più che sufficiente a comprovare le censurabili condotte tenute dall'incolpato;

- tenuto conto, sul piano disciplinare, della natura e gravità dei fatti in ordine ai quali risulta essere stato adottato il provvedimento del GIP e della concretezza ed attualità della notizia del coinvolgimento dell'incolpato in un procedimento penale in ragione della propagazione pubblica all'esterno dell'ambito giudiziale anche attraverso la stampa e i media (sul Web sono ancora accessibili gli articoli, relativi ai fatti, direttamente acquisiti dalla Sezione);

- che negativamente apprezzabili sotto il profilo deontologico si pongono sicuramente i comportamenti dell'incolpato riguardanti i mancati adempimenti successivi all'avvenuta aggiudicazione provvisoria del bene da parte del [OMISSIS] ;

- che sussiste nella specie anche il requisito dello strepitus fori in ragione del clamore, ancora attuale, suscitato dalla disposta custodia cautelare...;

- che si impone quindi l'adozione di un provvedimento inibitivo provvisorio a salvaguardia dell'Ordine Forense...

Avverso il detto provvedimento l'avv. [RICORRENTE] ha interposto ricorso al CNF ex art. 60, comma 6 L. 247/2012 per il tramite di legale di fiducia, cassazionista, provvisto di procura alle liti.

Il ricorrente censura il provvedimento impugnato per i seguenti motivi.

Con un primo motivo il ricorrente solleva dubbi sulla natura del provvedimento emesso dal CDD, ritenendo che lo stesso possa essere qualificato sia in termini di provvedimento cautelare sia di provvedimento di merito definitivo. Tanto rileva in quanto dalla motivazione o il CDD sembrerebbe fare riferimento alla sospensione cautelare, mentre nel dispositivo l'utilizzo del termine 'infligge' e l'omessa indicazione del termine 'cautelare' a seguito di sospensione, farebbero pensare che il CDD abbia voluto emettere una sanzione disciplinare definitiva.

Con il secondo motivo il ricorrente ritiene che il provvedimento del CDD sia errato in quanto non avrebbe effettuato una autonoma valutazione dei fatti che riguardavano l'avv. [RICORRENTE], limitandosi a basare la decisione sui fatti per come esposti nell'ordinanza

di applicazione degli arresti domiciliari. Secondo la ricostruzione dei fatti operata dal ricorrente, il CDD non avrebbe valutato che non fu l'avv. [RICORRENTE] a tentare in corruzione le vittime ma furono queste ultime ad indurre in ideazioni illecite lo stesso.

Secondo il ricorrente il CDD avrebbe altresì errato nell'individuare negli artt. 1, 4, 9, 12 e 13 del CDF le norme asseritamente violate dal ricorrente visto che gli artt. 12 e 13 riguardano l'esercizio della professione forense e non rilevano nel caso di specie visto che i fatti sono stati commessi dall'avv. [RICORRENTE] quale delegato alle vendite forzate.

Ritiene poi il ricorrente che il provvedimento di sospensione risulterebbe illegittimo in quanto al momento della decisione non v'era più lo "*strepitus fori*", visto che gli unici articoli di giornale che riportavano la notizia degli arresti domiciliari dell'avv. [RICORRENTE] riportavano la data dell'emissione del provvedimento cautelare e successivamente, per due mesi, alcun'altra testata si occupò della notizia.

Ed infine deduce che l'applicazione della sospensione cautelare sia illegittima in quanto il procedimento disciplinare di merito avrebbe potuto svolgersi in tempi rapidi, tanto da non rendere necessaria la misura cautelare.

Il ricorrente, ove il provvedimento fosse qualificato come cautelare, ne richiede quindi l'annullamento in quanto emesso fuori dalle condizioni di legge.

Ove il provvedimento fosse qualificato come sanzione disciplinare definitiva, ne chiede l'annullamento e in subordine l'applicazione di sanzione meno afflittiva.

In via istruttoria, richiede:

- l'acquisizione del fascicolo del CDD di Napoli;
- l'acquisizione della registrazione della testimonianza resa dall'Avv. [OMISSIS] al PM;
- l'ammissione di prove orali.

MOTIVI DELLA DECISIONE

È necessario in primo luogo prendere posizione sulla natura del provvedimento impugnato. Non appare che il caso di specie possa rientrare nei casi di contrasto tra motivazione e dispositivo, in cui per costante giurisprudenza domestica *'Nell'ipotesi di contrasto tra motivazione e dispositivo (o, meglio, di volontà espresse in motivazione ma non nel dispositivo) prevale il dispositivo, salvo i casi di evidente errore materiale. In ogni caso, deve escludersi che ciò sia causa di nullità della decisione stessa, anche in mancanza di attivazione del procedimento di correzione* (Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 78 del 18 settembre 2019, in senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 30 settembre 2013, n. 164 nonché Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 13 marzo 2013, n. 25).

Infatti, non emerge un contrasto di volontà espressa in motivazione rispetto a quella espressa nel dispositivo; piuttosto nel dispositivo v'è una imprecisione nell'omesso utilizzo dell'aggettivo 'cautelare' che avrebbe dovuto seguire il termine sospensione; aggettivo invece utilizzato in più parti nella motivazione.

Ad ogni modo, come rilevato dalla sopra indicata giurisprudenza, nei casi di contrasto tra motivazione e dispositivo, è sempre fatto salvo il caso dell'evidente errore materiale; errore materiale che nel caso di specie sarebbe palesato, tra l'altro, dalla espressa qualificazione in motivazione della misura come "inibitiva provvisoria" e dalla affermazione secondo cui "ricorrono nella specie i requisiti previsti dall'art. 60 della legge 247/2012 (e art. 32 reg. CNF 2/2014) per l'applicazione della sospensione cautelare dall'esercizio della professione". Tale ipotesi sembrerebbe essere più aderente alla fattispecie allorché il CDD ha omesso di indicare nel dispositivo l'aggettivo "cautelare". Poca significativa, al contrario, appare a chi scrive l'utilizzo del verbo 'infliggere', tipico della comminatoria di una sanzione disciplinare, al posto del verbo 'applicare' più attinente alla sospensione cautelare di cui all'art. 32 del Reg. CNF 2/2014. Tali verbi, infatti, sono tra loro sinonimi e possono essere utilizzati alternativamente. Inoltre, al fine di qualificare la natura del provvedimento impugnato quale sospensione cautelare ex art. 32 Reg. CNF 2/2014 e art. 60 L. 247/2012, appare decisivo per questo Giudice valutare il tipo di procedimento seguito dal CDD alla cui definizione è stata emesso il provvedimento.

Difatti, la sanzione disciplinare per fatti riguardanti la condotta degli avvocati può essere emessa solo all'esito di un procedimento disciplinare tipico da celebrarsi nelle modalità e con i termini previsti (ora) dal Reg. CNF 2/2014 che appunto prevedono la fase istruttoria preliminare, la citazione a giudizio, il dibattimento e la fase decisoria.

Diversamente, per costante giurisprudenza domestica (CNF 6 giugno 2015 n. 79, in senso conforme, tra le altre, Cass. civ., sez. un., 23 dicembre 2005 n. 28505; Id., sez. un., 13 novembre 2012 n. 19711; CNF 18 luglio 2013 n. 110; Id. 4 marzo 2013 n. 24; Id. 27 dicembre 2012 n. 192; Id. 28 settembre 2011 n. 146; Id. 21 febbraio 2011 n. 8; Id. 19 settembre 2007 n. 104), la sospensione cautelare dall'esercizio della professione non rientra fra le misure di carattere sanzionatorio che possono essere irrogate a seguito di procedimento disciplinare, ma costituisce, invece, un provvedimento di natura amministrativa a carattere provvisorio svincolato dalle forme e dalle garanzie del procedimento disciplinare, nel senso che non richiede la preventiva formale apertura di un procedimento disciplinare, la cui *ratio* va individuata nell'esigenza di tutelare e salvaguardare la dignità e il prestigio dell'Ordine forense. Anche la Cassazione ha confermato tale lettura affermando che "*Anche a seguito della riforma professionale, la sospensione cautelare non ha la natura di sanzione disciplinare, ma è un provvedimento*

amministrativo precauzionale, col quale si intende tutelare il decoro e la dignità della classe forense. A differenza della previgente disciplina, la nuova sospensione cautelare può essere deliberata dal C.D.D. competente esclusivamente nei casi previsti dagli artt. 60 Legge Professionale e 32 Reg. CNF n. 2/2014, per la durata massima di un anno e a pena di inefficacia ove nel termine di sei mesi dalla sua irrogazione non venga adottato il provvedimento sanzionatorio (Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 26148 del 3 novembre 2017).

Pertanto, valutando l'iter seguito nel caso di specie dal CDD, si può escludere che il provvedimento sia stata emesso a conclusione di un procedimento disciplinare tipico, mancando a titolo di esempio: l'istruttoria preventiva, l'approvazione del capo d'incolpazione, il decreto di citazione a giudizio nonché i vari termini a difesa riconosciuti all'incolpato. Di conseguenza, potendo la sanzione disciplinare essere emessa solo a seguito del procedimento disciplinare, il provvedimento impugnato non può che qualificarsi come sospensione cautelare ex art. 32 Reg. CNF 2/2014, proprio perché emesso con all'esito di un procedimento svincolato dalle forme e dalle garanzie del procedimento disciplinare tipico.

Valutato che il provvedimento impugnato ha natura di sospensione cautelare per mesi tre e che è stato irrogato e comunicato all'avv. [RICORRENTE] in data 11.02.2020, alla data di trattazione del presente procedimento la detta misura cautelare ha perso efficacia, spirando il termine di sospensione di tre mesi l'11.05.2020.

In ipotesi analoga, quanto agli effetti, della sopravvenuta revoca della sospensione cautelare già disposta, la giurisprudenza ha ritenuto verificarsi la sopravvenuta carenza di interesse all'annullamento della decisione: *"l'intervenuta revoca del provvedimento impugnato (nella specie, di sospensione cautelare dall'esercizio della professione) determina la sopravvenuta carenza di interesse all'annullamento della decisione stessa, con conseguente declaratoria di cessazione della materia del contendere"*(Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 11 novembre 2015, n. 168, in senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 10 marzo 2015, n. 6, Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 2 ottobre 2014, n. 128, Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 21 febbraio 2014, n. 18). *La sospensione cautelare non costituisce sanzione disciplinare, bensì provvedimento amministrativo a carattere provvisorio e di natura cautelare volto a salvaguardare l'Ordine forense ed a preservare la funzione sociale delle menomazioni di prestigio che possano conseguire alla notizia di assoggettamento dell'avvocato a procedimento penale per fatti gravi e comportamenti costituenti reato. Ne consegue che la deliberazione con cui la misura cautelare viene applicata, in quanto atto amministrativo, può essere sempre riformata o ritirata in via autotutela e, in quanto atto cautelare, è*

sempre revocabile o modificabile laddove si verificano mutamenti delle circostanze o emergano fatti di cui si acquisisca conoscenza successivamente all'adozione del provvedimento. L'esercizio da parte dell'Ordine territoriale di siffatto potere discrezionale di revoca determina la sopravvenuta carenza di interesse all'annullamento del provvedimento impugnato ed il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile. (Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 27 ottobre 2010, n. 182.

Rilevato quindi che non vi è alcun interesse del ricorrente ad una decisione nel merito del ricorso, una volta considerato il provvedimento impugnato quale sospensione cautelare, come da conclusioni del suo difensore in udienza, con considerazione assorbente rispetto alla trattazione del merito, va dichiarata la cessazione della materia del contendere con conseguente estinzione del presente giudizio

P.Q.M.

visti gli artt. 36 l. n. 247/2010 e 50 e 54 del R.D.L. 27-11-1933 n. 1578 e segg. ed il R.D. 22-01-1934 n. 37;

il Consiglio Nazionale Forense, dichiara estinto il giudizio per l'intervenuta cessazione della materia del contendere.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 19 giugno 2020.

IL SEGRETARIO f.f.

f.to Avv. Patrizia Corona

IL PRESIDENTE f.f.

f.to Avv. Gabriele Melogli

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 13 maggio 2022.

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

f.to Avv. Rosa Capria

Copia conforme all'originale

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

Avv. Rosa Capria